



Decreto Dirigenziale n. 206 del 15/06/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SAPRI (SA) - CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DI MQ 682, POSTA IN SINISTRA IDRAULICA DEL TORRENTE BRIZZI, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 5, ANTISTANTE LA PARTICELLA N.14, ADIBITA PER MQ. 551 A SCOPI AGRICOLI E PER MQ 131 COME STRADA DI ACCESSO ALLA PROPRIETA'. DITTA: JEAN AGNES LOUISETTE - PRAT. 2320 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza del 27.04.2009, acquisita agli atti di questo Settore in data 29.04.2009 prot. n. 367863, la sig.ra JEAN Agnes Louissette, nata a Toul (Francia) il 06.05.1954 e residente a Sapri, in via Mulino Vecchio, 20, C.F. JNE GSL 54E46 Z1100, ha presentato richiesta di concessione dell'area demaniale di mq. 415, posta in sinistra idraulica del torrente Brizzi, individuata in catasto del comune di Sapri (SA) al foglio 5, antistante la particella n. 14, da utilizzare per uso agricolo e in parte come strada di accesso alla sua proprietà;
- Che la ditta richiedente con successiva nota del 12.04.2011, acquisita agli atti del Settore in data 26/01/2011, prot. n.58277, ha trasmesso documentazione tecnica integrativa che ha meglio definito le superfici e le finalità di utilizzo delle aree chieste in concessione. In particolare l'area demaniale complessiva chiesta in concessione è di mq 682, di cui mq. 551 da utilizzare a scopi agricoli e mq. 131, già occupati dalla sig.ra Jean Agnes Louissette, da utilizzare come strada di accesso alla sua proprietà;
- Che a seguito di sopralluogo ed istruttoria della pratica è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata;
- Che è stato definito il valore delle aree in regime di libero mercato, relativamente a proprietà di terzi limitrofe a quelle demaniali richieste, dalle quali è scaturito un canone, che per l'anno 2011 è pari ad € 304,79, comprensivo dell'imposta regionale del 10% dovuta ai sensi della L. n. 281/1970 e degli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 1/1972;
- Che con nota del 25.03.2011, prot. n. 239012, questo Settore ha chiesto il pagamento dell'importo di € 1.521,71 relativo alle indennità di occupazione dovute per il periodo 2001- 2010, causale, di € 304,79 per il canone relativo all'anno 2011 nonchè la costituzione del deposito cauzionale, pari a due annualità base, di € 554,16;
- Che con istanza del 08.04.2011, acquisita agli atti di questo Settore in data 13.04.2011 prot. n. 295723 la ditta richiedente, nel trasmettere i versamenti del deposito cauzionale e del canone anno 2011, ha avanzato richiesta di rateizzazione della somma di € 1.521,71, relativa alla indennità di occupazione dovute per il periodo 2001 – 2010;
- Che questo Settore con nota del 21.04.2011 prot. n. 324027, ha comunicato alla ditta richiedente l'accoglimento della richiesta di rateizzazione e le condizioni per la sua attuazione: rateizzazione dell'importo di € 1.521,71 in numero di 3 rate di € 507,24 ciascuna, di cui la prima da versare entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta nota e le restanti due alle scadenze del 30.08.2011 e 30.11.2011;

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha corrisposto i seguenti versamenti:
 1. € 304,79 - codice tariffa 1517-1518, canone anno 2011, eseguito il 08.04.2011, n. VCY 0810, c/o l'ufficio postale n. 57/202;
 2. € 554,16 - codice tariffa 1519, deposito cauzionale, eseguito il 08.04.2011, n. VCY 0811, c/o l'ufficio postale n. 57/202;
 3. € 507,24 - codice tariffa 1518, 1° versamento rateizzazione, eseguito il 05.05.2011, n. VCY 0294, c/o l'ufficio postale n. 57/202.

Tutti i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria - Napoli;

- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione, con riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area.

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;

- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. 12.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 5 del 15.03.2011;
- la Delibera di G. R. n. 157 del 18.04.2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Antonio LAPERTOSA e dalle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta JEAN Agnes Louisette, nata a Toul (Francia) il 06.05.1954 e residente a Sapri, in via Mulino Vecchio, 20, C.F. JNE GSL 54E46 Z1100, la concessione dell'area demaniale di mq. 682 posta in sinistra idraulica del torrente Brizzi, individuata in catasto del comune di Sapri al foglio 5, antistante la particella n. 14.

Art.1 – il cespite demaniale in argomento di mq 682, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova ed adibita per mq. 551 a scopi agricoli e per mq 131 come strada di accesso alla proprietà.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica dell'area in concessione.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2011 e scadenza il 31.12.2016. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2011 è fissato in € 304,79, codice tariffa 1517-1518, che la ditta ha già provveduto a versare. Il deposito cauzionale corrisposto di € 554,16, codice tariffa 1519, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della medesima ditta, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sul C/C n°21965181, intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stessa, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21- il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. - OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Al comune di Sapri;
- Al Corpo forestale dello Stato di Sapri;
- Alla ditta JEAN Agnes Louisette.

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio